

10848/09



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA	- Primo Presidente f.f. -	
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente di sezione -	R.G.N. 22062/2007
Dott. GUIDO VIDIRI	- Consigliere -	Cron. 10848
Dott. MASSIMO ODDO	- Consigliere -	Rep. 3121
Dott. MICHELE D'ALONZO	- Consigliere -	Ud. 21/04/2009
Dott. FRANCESCO FELICETTI	- Consigliere -	PU
Dott. ANTONIO SEGRETO	- Consigliere -	
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere -	
Dott. ALFONSO AMATUCCI	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22062-2007 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

contro

MASSETTI LEONARDO (MSSLRD69A07H501C), elettivamente

Giurisdizione,
lesioni da
arma da
fuoco, danno
subito da
agente di
polizia per
fatto di un
collega

2009

448

domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell'avvocato SULPIZIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARONE GIOVANN, giusta delega in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2397/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, rigetto del secondo.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel gennaio del 1999 Leonardo Massetti, agente della polizia di Stato, convenne in giudizio il Ministero dell'interno domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stato attinto il 29.10.1992, durante il servizio, da un colpo d'arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega, anch'egli in servizio.

Il tribunale di Roma disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal convenuto Ministero e lo condannò al pagamento di € 46.712, oltre agli accessori.

La Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal soccombente ministero anche in punto di giurisdizione con sentenza n. 2397/07, avverso la quale il Ministero dell'interno ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso il Massetti, che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo la sentenza è censurata per avere la corte d'appello ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario nell'erroneo assunto che l'azione proposta dall'attore fosse di natura extracontrattuale, mentre era stata fatta valere la responsabilità

contrattuale della pubblica amministrazione, sicché la cognizione della domanda rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2.- Col secondo è denunciato vizio di motivazione per avere la corte d'appello contraddittoriamente ritenuto che l'omessa citazione in giudizio dell'agente che aveva esploso il colpo d'arma da fuoco confermasse che l'attore aveva inteso promuovere un'azione di responsabilità contrattuale, mentre era vero il contrario; e, ancora, per avere, con motivazione del tutto insufficiente, ritenuto infondati gli altri due motivi di appello in punto di esclusa (dall'appellante) cumulabilità dell'indennizzo ricevuto per causa di servizio e risarcimento del danno e di negata (dallo stesso appellante) sussistenza di nesso organico ai fini dell'imputabilità alla pubblica amministrazione del fatto colposo dell'agente che aveva esploso il colpo.

3.- Entrambi i motivi sono infondati.


Quanto al primo motivo ed al primo profilo di censura del secondo motivo va rilevato:

- che, al di là della palese incongruenza della circostanza (omessa citazione in giudizio dell'autore materiale dell'atto) adottata dalla corte d'appello a

suffragio della propria conclusione sulla giurisdizione del giudice ordinario, sta il fatto che all'inizio della motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento alla domanda risarcitoria del Massetti ex art. 2043 cod. civ., "basata sulla riferibilità ex art. 28 Cost. della condotta illecita dell'autore del danno al Ministero dell'interno di cui era dipendente";

- che è del tutto improprio il richiamo del ricorrente al principio enunciato da Cass., sez. un., n. 12137 del 2004 (cui adde Cass., sez. un., nn. 2587 del 2006 e 5785 del 2008), secondo il quale, ai fini della qualificazione contrattuale o extracontrattuale dell'azione, occorre avere riguardo, nel possibile dubbio, alla potenziale idoneità lesiva della condotta dell'amministrazione, nel senso che la natura contrattuale della responsabilità evocata va correlata ad una condotta della p.a. che si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego;

- che, invero, in ricorso non si chiarisce perché un colpo d'arma da fuoco esploso dall'arma di un agente potrebbe colpire solo un soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego;



- che, invece, nello stesso ricorso si afferma (a pagina 2) che l'agente dalla cui arma era partito il proiettile si era discostato, per negligenza ed imprudenza (tanto che gli era stata anche irrogata una sanzione disciplinare), dalle precise disposizioni e cogenti disposizioni ministeriali che vietavano di tenere "il colpo in canna";

- che non è dunque dato comprendere in quale senso l'ingiustizia del danno sia configurabile come conseguenza delle violazioni da parte della pubblica amministrazione di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di impiego si articola e si svolge;

- che, laddove il ricorrente afferma che così era perché la condotta posta in essere dal Ministero era andata a riflettersi esclusivamente sulla sfera giuridica del dipendente che aveva in custodia l'arma (pagina 6 del ricorso, righe da 13 a 17), totalmente confonde i termini del problema, giacché ai fini della responsabilità "contrattuale" si sarebbe dovuto fare riferimento alla sfera giuridica della vittima e non dell'autore del danno, venendo in tale ottica in rilievo il rapporto della pubblica amministrazione col primo e non col secondo.

Quanto alla seconda parte del secondo motivo, deve senz'altro ritenersi che integri una motivazione sufficiente il riferimento al rapporto di servizio che legava la pubblica amministrazione all'autore del danno ed alla natura non risarcitoria dell'indennizzo per causa di servizio.

4.- Il ricorso va conclusivamente respinto, con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e con la condanna del ricorrente alle spese.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,

rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 2.200, di cui 2000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il giorno 21 aprile 2009.


L'estensore



Il presidente



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, **12 MAG. 2009**

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

